

ATTO DD 360/A1902A/2021**DEL 04/10/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato**

OGGETTO: D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. L.R. n. 21/97, art. 4 e L.R. n.1/09, art. 7 - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese (Fondi n. 1 e n. 146). Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione dei Fondi n. 1 e n. 146. Impegno di spesa di euro 1.623.261,45 (IVA inclusa), a titolo di oneri di gestione sul capitolo 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021-2022-2023 e conseguenti registrazioni contabili. CUP J69J21010080002

Premesso che:

la L.r. 21/97 del 09/05/2007 “Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato” istituiva all’art. 4 il “Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato”, attraverso il quale la Regione sosteneva iniziative in linea con criteri e requisiti fissati dal programma degli interventi;

la gestione del fondo veniva affidata a Finpiemonte S.p.A ai sensi del comma 5 dell’art. 4 L.R. 21/97; i rapporti tra le parti venivano regolati da apposite convenzioni; con D.D. n. 64 del 3/04/2007 l’incarico di gestione del Fondo veniva prorogato fino al 31/12/2008.

L’art. 7 della L.R. 1/2009 “Testo unico in materia di artigianato”, riformando quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 21/1997, prevedeva interventi a favore delle imprese artigiane e delle piccole imprese commerciali attraverso il “Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese” di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b – sezione artigianato; il fondo poteva essere gestito direttamente o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi; con D.G.R. n. 6-11158 del 06/04/2009 la Giunta regionale dava indicazione alla Direzione regionale Attività produttive di affidare a Finpiemonte S.p.A le attività e le funzioni connesse alla gestione del citato Fondo così come previsto dalla L.R. 1/2009 (Fondo 1 di cui alla L.R. 21/97 e Fondo 146 di cui alla L.R. 1/2009).

In data 2/4/2010 tra l’Amministrazione Regionale e Finpiemonte S.p.A. veniva stipulata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”.

Sulla base della predetta Convenzione Quadro e in attuazione della D.G.R. n. 6-11158 del 06/04/2009, la Direzione Regionale Attività Produttive (ora Direzione Competitività del Sistema regionale) stipulava con Finpiemonte il contratto di affidamento rep. n. 15702 del 15/11/2010, per la gestione delle attività inerenti la Sezione Artigianato del Fondo, con un corrispettivo annuo di Euro 500.000,00 (oltre ad IVA).

La durata del contratto (art. 5) decorreva dal 01/01/2009 fino al 31/12/2014, termine successivamente prorogato al 31/12/2016 (DD n. 17 del 15/01/2015 - D.D. n. 363 del 10/06/2015 - D.D. n. 992 del 23/12/2015).

Successivamente Finpiemonte garantiva dal 2017 ad oggi la necessaria prosecuzione delle attività di gestione dei Fondi n. 1 e n. 146, senza interruzioni di continuità pur in carenza della ulteriore proroga contrattuale dovuta a evenienze di vario genere sotto riferite, che determinavano il ritardo nella stipulazione del contratto di gestione delle attività residuali relative al periodo 2017-2023:

- un primo fattore è dato dal fatto che i Fondi nn. 1 e 146 sono stati interessati dalle operazioni derivanti dal processo di rafforzamento patrimoniale e di ricapitalizzazione di Finpiemonte S.p.A., avviato in attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 6 del 6/04/2016, nonché dalle operazioni derivanti dalla successiva abrogazione del medesimo articolo 19, con l'art. 22 della L.R. n. 7 del 29/06/2018;

- in secondo luogo, i Fondi nn. 1 e 146 sono stati oggetto di complesse operazioni di adeguamento delle tariffe, conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018, di approvazione del Documento di "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.";

L'adeguamento della regolazione della gestione dei Fondi 1 e 146 al nuovo sistema tariffario risultava necessario, nello specifico, per ricondurre, nel rispetto dei richiamati provvedimenti in materia di congruità dei costi, le attività di gestione dei Fondi alla gestione e/o controllo di Strumenti equipollenti (attivati con risorse regionali) agli Strumenti finanziari disciplinati nell'ambito dei regolamenti della UE relativi al ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014/2020; detti Strumenti equipollenti sono trattati conformemente alle disposizioni UE degli Strumenti finanziari, in ragione di analoghe caratteristiche e le modalità di remunerazione della gestione sono definite in termini di commissioni di gestione.

In ragione di quanto sopra, le operazioni legate al passaggio delle tariffe, prima valorizzate ad ore e poi valorizzate con l'attuale metodologia, hanno ritardato i tempi per la stipulazione del contratto di gestione per la continuazione delle attività relative ai predetti Fondi;

- un ulteriore fattore di ritardo è collegabile all'adeguamento operato dalla Direzione Competitività del Sistema regionale alle procedure di pagamento a Finpiemonte degli oneri di gestione derivanti dagli affidamenti, tra i quali i Fondi nn. 1 e 146, nel rispetto del *principio di universalità del bilancio* (elencato tra i "Principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.").

Preso atto che:

- Finpiemonte ha proseguito senza interruzioni di continuità dal 2017 ad oggi la gestione dei Fondi 1 e 146, sostenendone gli oneri, in particolare come rendicontato fino al 31 dicembre 2020 con nota prot. n. 3435 del 25 marzo 2021;

- a seguito di ulteriore rendicontazione sull'avanzamento delle attività di gestione da parte di Finpiemonte S.p.A., con nota PEC prot. n. 5176/A1902A del 10 maggio 2021, il Settore Artigianato inviava richiesta di offerta di servizio relativa alla gestione in corso del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – sezione Artigianato - Fondi n. 1 e n. 146;

- con nota PEC prot. n.11046/A1902A del 4 ottobre 2021 Finpiemonte S.p.A. ha fornito l'offerta di servizio

per le attività svolte e da svolgere sino al 31/12/2023, con valorizzazione dei costi secondo di parametri previsti dalle succitate D.G.R. n. 2-6472/2018 e D.D. n. 43/2018;

- veniva verificata dagli uffici la congruità dell'offerta e il rispetto dei parametri stabiliti;

- con DGR n. 9-3769 del 10 settembre 2021 veniva approvata la variazione del bilancio di previsione 2021-2023 che rendeva disponibili le risorse per dare copertura al contratto con Finpiemonte inerente la gestione dei Fondi n. 1 e n. 146;

- tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all'intervento in oggetto, veniva assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP J69J21010080002);

vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021 (Rep. n. 164/2021);

vista la delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A;

vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;

sussistono le condizioni per:

1) approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio di cui alla nota PEC prot.n.11046/A1902A del 4 ottobre 2021 inerente le attività residuali di gestione dei Fondi 1 e 146 di cui alla L.R. n. 21/97 art. 4 e L.R. n.1/09 art. 7, come di seguito riportata:

Fondo 1:

- importo complessivo per il periodo 2017-2021: € 712.172,24 (IVA esclusa), articolato nelle diverse annualità come segue:

- anno 2017: € 337.686,40 (IVA esclusa);

- anno 2018: € 214.631,10 (IVA esclusa);

- anno 2019: € 98.084,24 (IVA esclusa);

- anno 2020: € 28.088,91 (IVA esclusa),

- anno 2021: € 33.681,59 (IVA esclusa);

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021 è pari a € 868.850,13;

- importo per le attività da svolgere nel prosieguo della gestione:

- anno 2022: € 26.945,27 (IVA esclusa)

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2022, è pari a € 32.873,23;

- anno 2023: € 23.577,11 (IVA esclusa)

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2023, è pari a € 28.764,07;

Fondo 146

- anno 2017: € 202.638,95 (IVA esclusa);

- anno 2018: € 114.344,14 (IVA esclusa);

- anno 2019: € 69.526,41 (IVA esclusa);

- anno 2020: € 47.661,91 (IVA esclusa),

- anno 2021: € 46.886,41 (IVA esclusa);

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021, è pari a € 586.890,54;

- importo per le attività da svolgere nel prosieguo della gestione:

- anno 2022: € 46.886,41 (IVA esclusa)

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2022, è pari a € 57.201,42;

- anno 2023: € 39.903,33 (IVA esclusa)

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2023, è pari a € 48.682,06;

le commissioni complessive per la gestione dei Fondi 1 e 146 per il periodo 2017 – 2023 assommano ad Euro 1.330.542,18 oltre IVA, per complessivi Euro 1.623.261,45;

2) affidare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (Rep. n. 164/2021) e della D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021, a Finpiemonte S.p.A. la gestione sino al 31/12/2023 delle attività residuali dei Fondi 1 e 146 di cui alla L.R. n. 21/97 art. 4 e L.R. n.1/09 art. 7;

3) approvare lo schema di contratto allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) impegnare, a copertura delle commissioni di gestione derivanti dal citato affidamento, la somma complessiva di € 1.623.261,45 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 114826 (Missione 14 – Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato):

- anno 2021: euro 1.455.740,67 (1.193.230,06 oltre IVA)

- anno 2022: euro 90.074,65 (73.831,68 oltre IVA)

- anno 2023: euro 77.446,13 (63.480,44 oltre IVA)

La codifica della transazione elementare è riportata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Dato atto che:

- è stata verificata la pertinenza del capitolo di spesa 114826 "Spese di assistenza tecnica per il programma pluriennale delle attività produttive, L.R. n. 34/2004", a cui sono riconducibili le iniziative finanziate con il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese;

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

verificata la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; Il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle P.P.AA.";
- la D.G.R. n. 8 - 2198 del 6 novembre 2020 di affidamento dell'incarico di Responsabile del Settore Artigianato;
- la l.r. n. 21/1997 "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato";
- la l.r. n. 1/2009 "Testo unico in materia di artigianato".
- il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.";
- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2 - 6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018";
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche".
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12- 5546 del 29/08/2017);
- la L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";
- a D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie.";
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.";
- per le motivazioni riportate in premessa:

DETERMINA

- a) di approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte con nota prot. PEC n.11046/A1902A del 4 ottobre 2021 inerente le attività residuali relative alla gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – Sezione Artigianato - Fondi n. 1 e n.146 di cui alla L.R. n. 21/97, art. 4 e alla L.R. n.1/09, art. 7;
- b) di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'affidamento della gestione delle attività residuali relative ai Fondi 1 e 146 di cui alla L.R. n. 21/97, art. 4 e alla L.R. n.1/09, art. 7, con l'Appendice relativa alla "Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679";
- c) di impegnare, a copertura delle commisioni di cui al sopracitato contratto, la somma complessiva di € 1.623.261,45 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 114826 (Missione 14 – Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato:

- anno 2021: euro 1.455.740,67 (1.193.230,06 oltre IVA)
- anno 2022: euro 90.074,65 (73.831,68 oltre IVA)
- anno 2023: euro 77.446,13 (63.480,44 oltre IVA)

e) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: 1.330.542,18 (oltre IVA 22%) per un importo complessivo di 1.623.261,45. (IVA inclusa)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Quattrone

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone

ALLEGATO**Rep. n.**

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.
DELLE ATTIVITA’ RESIDUALI DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER
LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE (FONDO
1 E N. 146 DI CUI ALLE L.R. N. 21/1997, ART. 4 E L.R. N. 1/2009, ART. 7)
PRECEDENTEMENTE DISCIPLINATE DAL CONTRATTO REP. N. 15702 DEL
15/11/2010

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore
Artigianato, in persona del Dirigente pro-tempore, dott.ssa _____ do-
miciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino
_____ C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale
sociale euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro
delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale
_____ a ciò facoltizzato per procura a
rogito _____ domiciliato per la carica in torino presso la sede
sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del
_____ (nel seguito Finpiemonte);

nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

Con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la

riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria

regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio,

svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere

finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti.

In particolare l'art. 2, comma 2, lettera a), della sopra citata Legge regionale n.

17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte

per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di

incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della

D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15

gennaio 2021 hanno sottoscritto la “convenzione quadro per gli affidamenti diretti a

Finpiemonte” (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto

non esplicitamente richiamato nella presente convenzione.

Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro.

- con Delibera Anac n. 143 del 27/02/2019, la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

La L.r. 21/97 del 09/05/2007 “Norme per lo sviluppo e la qualificazione

	dell'artigianato” ha istituito all’art. 4 il “Fondo regionale per lo sviluppo e la	
	qualificazione dell'artigianato”, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative	
	che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi;	
	la gestione del fondo è stata affidata sin dall’origine a Finpiemonte S.p.A ai sensi	
	del comma 5 dell’art. 4 L.R. 21/97; i rapporti tra le parti sono stati regolati da	
	apposite convenzioni, l’ultima delle quali, approvata con D.D. n. 64 del 3/04/2007,	
	ha prorogato l’incarico di gestione del Fondo fino al 31/12/2008.	
	L’art. 7 della L.R. 1/2009 “Testo unico in materia di artigianato” (che ha riformato	
	quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 21/1997) ha previsto interventi a favore delle	
	imprese artigiane e delle piccole imprese commerciali attraverso il “Fondo regionale	
	per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese” di cui all'articolo 3,	
	comma 1, lettera b) – sezione artigianato; il fondo viene gestito direttamente o	
	istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della	
	vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura	
	di beni e servizi.	
	Con D.G.R. n. 6-11158 del 06/04/2009 la Giunta regionale ha dato indicazione alla	
	Direzione regionale Attività produttive di affidare a Finpiemonte spa le attività e le	
	funzioni connesse alla gestione del citato Fondo così come previsto dalla L.R.	
	1/2009 (Fondo 1 di cui alla L.R. 21/97 e Fondo 146 di cui alla L.R. 1/2009).	
	In data 2/4/2010 è stata stipulata tra l’Amministrazione Regionale e Finpiemonte	
	S.p.A. la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”.	
	Sulla base della predetta Convenzione Quadro e in attuazione della D.G.R. n. 6-	
	11158 del 06/04/2009, la Direzione Regionale Attività Produttive (ora Direzione	
	Competitività del Sistema regionale) ha stipulato con Finpiemonte il contratto di	
	affidamento rep. n. 15702 del 15/11/2010, per la gestione delle attività inerenti la	

Sezione Artigianato del Fondo, con un corrispettivo annuo di Euro 500.000,00 (oltre

ad IVA).

La durata del contratto (art. 5) decorreva dal 01/01/2009 fino al 31/12/2014, termine

successivamente prorogato al 31/12/2016 (D.D. n. 17 del 15/01/2015, D.D. n. 363

del 10/06/2015 e D.D. n. 992 del 23/12/2015).

In coerenza con quanto disciplinato nel contratto di affidamento sopra richiamati, i

corrispettivi maturati per le attività di gestione sono stati regolarmente riconosciuti e

liquidati a Finpiemonte, ad eccezione di quelli rendicontati successivamente alla

data di scadenza del contratto stesso.

Finpiemonte ha proseguito senza interruzioni di continuità dal 2017 ad oggi la

gestione dei Fondi 1 e 146, sostenendone gli oneri, continuando il supporto tecnico

per lo svolgimento delle attività che risultano ancora indispensabili per portare a

conclusione la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle

piccole imprese.

Le Parti convengono nel disciplinare le attività che Finpiemonte ha svolto nel

periodo successivo alla data di scadenza del contratto soprarichiamato e che

dovranno essere ancora svolte, adeguando i corrispettivi ai provvedimenti assunti in

materia di congruità, (D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018) nel rispetto delle

disposizioni contenute nella “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a

Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 (Rep. n.

164/2021) e in conformità alla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato

le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in

regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente

disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare lo svolgimento delle attività residuali a completamento dell'esecuzione del contratto repertorio n. 15702 del 15/11/2010, per la gestione delle attività inerenti la Sezione Artigianato del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Fondi n. 1 e n. 146.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le attività previste nell'offerta economica da questa presentata (a mezzo PEC prot. n. 11046/A1902A del 4 ottobre 2021) come di seguito riportate:

a) raccordo con la direzione affidante;

b) monitoraggio del credito, sia quanto agli incassi che ai recuperi in via giudiziale e stragiudiziale, anche attraverso gli istituti di credito co-finanziatori, gestione dei rapporti con questi ultimi, nonché la gestione di proposte transattive, ristrutturazioni, rateizzazioni importi, revocche, moratorie (non si considerano fra queste attività quelle connesse alla gestione delle posizioni ricomprese nella Delibera n. 123-9030 del 16/05/2019);

c) controlli documentali sulle operazioni finanziate, sia per la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia per la verifica di merito alla finanziabilità degli investimenti, in coerenza con le finalità del bando;

d) revoca degli aiuti concessi;

e) attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della

procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);

f) registrazione e conservazione della documentazione;

g) servizio di assistenza agli utenti sullo stato di avanzamento delle singole pratiche, attraverso il canale telefonico, di posta elettronica o accoglienza diretta;

h) gestione del servizio di evasione delle richieste di accesso agli atti;

i) gestione del servizio di informativa nei confronti delle Autorità (Procure, Guardia di Finanza, Corte dei Conti);

j) supporto legale in caso di eventuali controversie e patrocinio nei contenziosi giudiziali, in ogni grado e sede in cui Finpiemonte sia coinvolta sia quale parte convenuta che quale parte attrice a tutela e recupero dei crediti, anche nell'ambito delle procedure concorsuali (fallimenti e concordati e altre procedure);

k) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

l) predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa il FONDO oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione - Direzione Competitività del sistema regionale, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto

del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31/12/2020 le disponibilità liquide dei fondi istituiti per la gestione del FONDO oggetto del presente contratto assommano a:

- € 2.199.257,21 sulle giacenze del fondo n. 1

- € 4.072.942,70 sulle giacenze del fondo n. 146

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando relativo ai Fondi 1 e 146 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione

amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale (a mezzo PEC prot. n. 11046/A1902A del 4 ottobre 2021), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 1.330.542,18 oltre Iva per complessivi Euro 1.623.261,45 (IVA compresa), così suddiviso:

a) **Per quanto riguarda il Fondo n. 1** Euro 762.694,62 oltre Iva per complessivi Euro 930.487,43 (Iva compresa), così ripartito:

- Euro 712.172,24 oltre Iva per complessivi Euro 868.850,13, per commissioni di gestione relative all'attività svolta/da svolgersi fino al 31/12/2021;

- Euro 26.945,27 oltre Iva per complessivi Euro 32.873,23, per commissioni di gestione relative all'attività da svolgersi nel 2022;

- Euro 23.577,11 oltre Iva per complessivi Euro 28.764,07, per commissioni di gestione relative all'attività da svolgersi nel 2023;

b) **Per quanto riguarda il Fondo n. 146** Euro 567.847,56 oltre Iva per complessivi Euro 692.774,02 (Iva compresa), così ripartito:

- Euro 481.057,82 oltre Iva per complessivi Euro 586.890,54, per commissioni

di gestione relative all'attività svolta/da svolgere fino al 31/12/2021;

- Euro 46.886,41 oltre Iva per complessivi Euro 57.201,42, per commissioni

di gestione relative all'attività da svolgeri nel 2022;

- Euro 39.903,33 oltre Iva per complessivi Euro 48.682,06, per commissioni

di gestione relative all'attività da svolgere nel 2023;

3. Le modalità di remunerazione dei servizi resi sono riconducibili alla gestione di strumenti finanziari e sono convenute prevedendo le remunerazioni di base e le remunerazioni di performance, calcolate applicando percentuali sulle grandezze finanziarie gestite in funzione dei carichi di lavoro previsti.

4. Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare le percentuali convenute, al verificarsi di fatti estranei alla sfera d'azione di Finpiemonte, che determinino un cambiamento dei presupposti indicati nell'offerta pervenuta agli atti del Settore.

5. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo n. 114826 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

6. Finpiemonte presenterà annualmente la documentazione analitica, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione (qualora prevista) della parte di remunerazione di base e di performance, accompagnato da idoneo documento fiscale giustificativo

7. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

8. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la

previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse

derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente *pro-tempore* del Settore Artigianato

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Dirigente delegato

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.a

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679. Nell'ambito del contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle

attività residuali di gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese n. 1 e n. 146 di cui alle l.R. N. 21/97 art. 4 e l.R. N. 1/09 art. 7 , cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).
Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Artigiano, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
 relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
 della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
 sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno

accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,
- estremi del documento di riconoscimento

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando

sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche

del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le

categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con

particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni

altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 360/A1902A/2021 DEL 04/10/2021**

Impegno N°: 2021/11694

Descrizione: D.G.R. N. 54-2609 DEL 18/12/2020 "AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE S.P.A".
L.R. N. 21/97, ART. 4 E L.R. N.1/09, ART. 7 - FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA
QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE (FONDI N. 1 E N. 146). APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI
INERENTI LA GESTIONE DEI FONDI N. 1 E N. 146. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.623.261,45
(IVA INCLUSA), A TITOLO DI ONERI DI GESTIONE SUL CAPITOLATO 114826

Importo (€): 1.455.740,67

Cap.: 114826 / 2021 - SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/2004) - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J69J21010080002

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato

del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 360/A1902A/2021 DEL 04/10/2021

Impegno N°: 2022/1605

Descrizione: D.G.R. N. 54-2609 DEL 18/12/2020 "AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE S.P.A".
L.R. N. 21/97, ART. 4 E L.R. N.1/09, ART. 7 - FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA
QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE (FONDI N. 1 E N. 146). APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI
INERENTI LA GESTIONE DEI FONDI N. 1 E N. 146. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.623.261,45
(IVA INCLUSA), A TITOLO DI ONERI DI GESTIONE SUL CAPITOLATO 114826

Importo (€): 90.074,65

Cap.: 114826 / 2022 - SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/2004) - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J69J21010080002

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato

del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 360/A1902A/2021 DEL 04/10/2021**

Impegno N°: 2023/311

Descrizione: D.G.R. N. 54-2609 DEL 18/12/2020 "AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE S.P.A".
L.R. N. 21/97, ART. 4 E L.R. N.1/09, ART. 7 - FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA
QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE (FONDI N. 1 E N. 146). APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI
INERENTI LA GESTIONE DEI FONDI N. 1 E N. 146. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.623.261,45
(IVA INCLUSA), A TITOLO DI ONERI DI GESTIONE SUL CAPITOLATO 114826

Importo (€): 77.446,13

Cap.: 114826 / 2023 - SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/2004) - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J69J21010080002

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato